



Comune di Alagna Valsesia

Im Land - Comunità Walser

Piazza degli Alberghi, 20 – 13021 Alagna Valsesia

tel.+39 0163/922944 - 91361 – fax. 0163/91420

www.comune.alagnavalsesia.vc.it

PROVINCIA DI VC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 09/11/2022

OGGETTO:

**COMITATO UNITARIO DELLE ISOLE LINGUISTICHE STORICHE
GERMANICHE - CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEI VOLUMI "20
ANNI DEL COMITATO"**

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di novembre alle ore diciassette e minuti quarantacinque presso la Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dott. VEGGI ROBERTO - Sindaco	Sì
2. NEGRA GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
3. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MOLLIA Antonella.

Il Presidente, Dott. VEGGI ROBERTO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

Premesso che il Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia

- ha origine nel 2002 dalla volontà di rappresentanti di associazioni culturali delle isole linguistiche di origine germanica dell'Italia Settentrionale, con lo scopo di sostenersi reciprocamente, sviluppare sinergie ed unire le forze nel difficile compito di salvaguardare la lingua ed identità delle loro comunità;
- costituisce un organismo di coordinamento e di proposta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" e relativo regolamento attuativo;
- persegue esclusivamente finalità di promozione e tutela culturale e linguistica e non può svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed inoltre ha l'obiettivo della piena attuazione della normativa statale ed internazionale riguardante la tutela delle minoranze linguistiche;
- persegue i suoi scopi avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attività personale, spontanea e non retribuita dei propri membri;
- può avvalersi di consulenti e collaboratori esterni;
- si finanzia con le quote degli associati, con i contributi degli enti ed associazioni associati, con i contributi di enti pubblici, privati e associazioni, assegnazioni provenienti da persone fisiche, con donazioni e proventi dall'attività del Comitato stesso e da eventuale partecipazione a fondi statali o degli enti locali;
- non persegue fini di lucro;

Considerato che il Comune di Alagna Valsesia ha aderito al Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia, ed è pertanto membro dell'Assemblea, in quanto comunità di minoranza linguistica walser interessata dalla citata legge di tutela n. 482 del 15.12.1999;

Visto che per la ricorrenza dei 20 anni di attività dell'associazione, l'Assemblea del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia ha predisposto, prodotto e curato la pubblicazione del volume "Le isole linguistiche germaniche fioriscono – Die Deutschen Sprachinseln im aufblühen";

Stimata dall'Assemblea del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia la quota di partecipazione per la stampa in Euro 5,00 a volume;

Considerato che nella suddivisione concordata dei volumi stampati tra i membri dell'Assemblea, il Comune di Alagna Valsesia sono state destinate n. 50 copie;

Rilevato pertanto che il contributo da versare da parte del Comune di Alagna al Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia quale partecipazione per la stampa dei volumi "20 anni del Comitato" è pari ad Euro 250,00;

Rilevato che i suddetti contributo non costituiscono sponsorizzazione e come tali non sono vietati dalla legge (art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, come convertito nella Legge n. 122/2010) e che tale divieto non si applica, inoltre, ai contributi elargiti ad Associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, Ong, cooperative sociali, onlus, ecc... che forniscono servizi direttamente a favore dei cittadini nel settore socio-assistenziale e culturale ai sensi dell'art. 4, comma 6 D.L. 95/12 (cosiddetta Spending Review) anche secondo le interpretazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Lombardia (deliberazione 89/2012 del 14/03/2012) e del Piemonte (deliberazione n. 77 del 30/06/2016) non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo; specificando che tali contributi non costituiscono altresì spese di rappresentanza (Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 83/2017) in quanto dirette a concorrere allo svolgimento di attività ritenute

utile per la comunità amministrata e riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente Locale e pertanto non soggette al vincolo di cui all'art. 6 comma 8, del D.L. 78/2010;

Vista, da ultimo, la deliberazione n. 7/2019 del 06/02/2019 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Piemonte, ha chiarito che qualunque genere di intervento di natura economica da parte dell'Amministrazione comunale deve sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità stanziate sul territorio, posto che il Comune è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità. Pertanto, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguitate dal Comune, l'erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, e ciò in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo; prevedendo ovviamente adeguate rendicontazioni sulle attività rese, si da permettere il controllo da parte dell'ente locale sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è stata destinata,

Visto:

- il bilancio di previsione 2022-2024, esecutivo;
- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.1994;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PROPONE

1. **Di richiamare** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di assegnare** un contributo pari ad Euro 250,00 Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia, C.F. 96062110224;
3. **Di impegnare** e contestualmente erogare la somma sopra indicata sul capitolo all'intervento 2690/1/1, Codice D.Lgs. 118/2011 07.01.1, Missione 7, Programma 1, titolo I, macroaggregato 104 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

1.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta formulata dal Sindaco;

Visti i pareri dei Responsabili dei Servizi;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta formulata dal Sindaco in ogni sua parte e proposizione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuta l'urgenza;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. VEGGI ROBERTO
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MOLLIA Antonella
Firmato digitalmente